

**Bruxelles, 12 giugno 2025
(OR. en)**

7819/25

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0213 (CNS)**

**FISC 93
ECOFIN 401
ENER 97
ENV 240
CLIMA 102**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

La relazione sullo stato di avanzamento dei lavori che figura nell'allegato della presente nota espone le opinioni della presidenza sui lavori e i progressi compiuti nell'esame della proposta in oggetto nel corso del primo semestre del 2025.

Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a prendere atto della relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori che figura nell'allegato della presente nota e a trasmetterla al Consiglio.

Si invita il Consiglio "Economia e finanza" a prendere atto, fra i punti "A" dell'ordine del giorno di una prossima sessione, della relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori che figura nell'allegato della presente nota.

Revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici

Relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

1. Il 14 luglio 2021 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione)¹ (la "proposta DTE").
2. La proposta DTE fa parte del pacchetto "Pronti per il 55 %"², che mira ad attuare gli ambiziosi obiettivi dell'UE intesi a ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e a conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Il pacchetto consiste in una serie di proposte interconnesse, tutte orientate verso lo stesso obiettivo di garantire una transizione equa, competitiva e verde entro il 2030 e oltre. Copre una serie di settori strategici ed economici: clima, energia e combustibili, trasporti, edilizia, uso del suolo e silvicoltura.
3. La proposta DTE persegue i seguenti obiettivi:
 - a) fornire un quadro adattato che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi per il 2030 dell'UE e alla neutralità climatica entro il 2050 nel contesto del Green Deal europeo. Ciò comporterebbe l'allineamento della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità alle politiche dell'UE in materia di energia, ambiente e clima, contribuendo così agli sforzi dell'Unione volti a ridurre le emissioni;
 - b) fornire un quadro che preservi e migliori il mercato interno dell'UE aggiornando l'ambito di applicazione dei prodotti energetici tassabili e la struttura delle aliquote e razionalizzando il ricorso alle esenzioni e alle riduzioni fiscali da parte degli Stati membri; e
 - c) preservare la capacità di generare entrate per i bilanci degli Stati membri.

¹ Doc. 10872/21.

² Doc. 10849/21.

4. Secondo la Commissione, tali obiettivi potrebbero essere raggiunti passando da una tassazione basata sul volume a una basata sul contenuto energetico, stabilendo una classificazione delle aliquote in base alla prestazione ambientale e limitando gli incentivi a favore dell'uso dei combustibili fossili. In base a tale classificazione, i combustibili fossili convenzionali, come il gasolio e la benzina, sarebbero tassati all'aliquota più elevata e l'elettricità a quella più bassa.
5. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 20 gennaio 2022³ e il Comitato delle regioni il 27 aprile 2022⁴. Si attende il parere del Parlamento europeo.

II. STATO DEI LAVORI AL CONSIGLIO

6. L'analisi della proposta DTE in sede di gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione indiretta - Accise/Tassazione dell'energia) è stata avviata nel settembre 2021. Il gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) ha discusso il fascicolo in varie occasioni.
7. Il 7 dicembre 2021 il Consiglio ECOFIN ha preso atto della relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alle proposte del pacchetto "Pronti per il 55 %", tra cui la proposta DTE⁵. Il 17 giugno 2022 il Consiglio ECOFIN ha preso atto della relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla proposta DTE⁶. Il 6 dicembre 2022 il Consiglio ECOFIN ha tenuto un dibattito orientativo sulla proposta DTE⁷ e ha fornito orientamenti politici sulla via da seguire. In generale, i ministri hanno sostenuto l'approccio più flessibile della presidenza e hanno chiesto di trovare soluzioni alle questioni in sospeso.
8. Il 10 dicembre 2024 il Consiglio ECOFIN ha tenuto un dibattito orientativo sulla proposta DTE⁸ e ha fornito orientamenti politici.
9. Tenendo conto di tali orientamenti politici, è proseguita l'analisi tecnica in sede di organi preparatori del Consiglio.

³ Doc. 5615/22.

⁴ Doc. 7822/25.

⁵ Doc. 14574/21.

⁶ Doc. 9874/22.

⁷ Doc. 14736/22.

⁸ Doc. 16174/24 REV 1.

III. PROGRESSI COMPIUTI NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2025

10. Sulla base dei progressi compiuti dalle presidenze precedenti, la presidenza polacca ha proseguito i lavori sulla revisione della DTE. Il fascicolo è stato esaminato nelle riunioni del gruppo "Questioni fiscali" del 30 gennaio, 1° aprile e 20 maggio 2025.
11. Nel primo semestre del 2025, sulla base delle discussioni svoltesi durante le riunioni del gruppo, la presidenza ha preparato tre testi di compromesso completi; il più recente è stato sottoposto al gruppo "Questioni fiscali" in data 20 maggio⁹. Inoltre la presidenza ha presentato, sotto forma di note esplicative, le sue analisi di disposizioni specifiche, il che ha facilitato le discussioni e ha contribuito a trovare soluzioni alle questioni in sospeso.
12. Si è discusso, tra l'altro, di come raggiungere l'obiettivo comune di mantenere la competitività delle industrie dell'UE in un contesto globale in evoluzione e del ruolo che la tassazione dell'energia potrebbe svolgere in tal senso. La Commissione ha presentato gli aspetti inerenti alla tassazione dell'energia contenuti nelle sue comunicazioni "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione"¹⁰, "Piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili – Sbloccare l'autentico valore dell'Unione dell'energia per garantire energia pulita, efficiente e a prezzi accessibili a tutti gli europei"¹¹, "Bussola per la competitività dell'UE"¹² e "Un piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia"¹³. Sulla scorta di tali comunicazioni, la presidenza ritiene che i settori ad alta intensità energetica, come i processi mineralogici e metallurgici, necessitino di maggiore sostegno. Secondo la presidenza è pertanto giustificato consentire agli Stati membri di continuare a fornire sostegno sotto forma di esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva.

⁹ Doc. 9008/25.

¹⁰ Doc. 6515/25.

¹¹ Doc. 6601/25.

¹² Doc. 5785/25.

¹³ Doc. 7288/25.

13. Una nuova caratteristica, introdotta dalla proposta DTE, è la disposizione relativa all'indicizzazione automatica dei livelli minimi di tassazione. L'obiettivo dell'indicizzazione è quello di evitare l'erosione dell'impatto economico della DTE nel tempo. La presidenza ha facilitato la discussione sulle modalità dell'indicizzazione, in particolare il limite massimo e la base temporale.
14. Sono stati chiariti i concetti di "uso singolo" e "uso singolo differente". Poiché tali termini sollevano dubbi circa la loro interpretazione e portata, la presidenza ha avviato una discussione volta a chiarirne il significato. Alcuni usi specifici dei prodotti energetici e dell'elettricità in determinati settori dell'economia in cui sono utilizzati prodotti energetici o elettricità possono richiedere un sostegno supplementare. Pertanto, a tali usi specifici gli Stati membri possono applicare specifici livelli ridotti di tassazione (esenzioni totali dalle accise o aliquote fiscali ridotte). Nel testo di compromesso si fa riferimento a tali casi come "uso singolo differente". A seguito di tale discussione, è stato sostenuto che il concetto di "uso singolo differente" è un sottoinsieme della nozione più ampia di "uso singolo". Allo stesso tempo, è stato ritenuto necessario mantenere la nozione di "uso singolo" in quanto comprende tutti i casi di utilizzo di prodotti energetici ed elettricità che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, vale a dire quelli che non soddisfano la definizione di usi combinati di prodotti energetici e di elettricità. Il termine "uso singolo" è stato mantenuto nel testo di compromesso, ma le discussioni avviate dalla presidenza hanno contribuito a chiarire tale concetto in modo che gli operatori economici, le amministrazioni fiscali e i cittadini possano comprendere e interpretare meglio il testo della futura direttiva.

15. Le delegazioni hanno sollevato la questione dei piccoli impianti che consumano per uso proprio l'energia elettrica da essi prodotta a partire da fonti energetiche non rinnovabili che sono già state tassate. La DTE attualmente in vigore consente agli Stati membri, a condizione che gli input energetici siano tassati, di esentare la produzione di energia elettrica dei piccoli produttori quando è destinata a un uso proprio. Nella proposta DTE è stato mantenuto l'obiettivo generale del regime dei piccoli produttori con l'introduzione, però, di una soglia per definire i piccoli impianti allo scopo di mirare alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di tenere conto della possibilità che gli impianti di grandi dimensioni possano beneficiare di un vantaggio fiscale sproporzionato. Ciò ha tuttavia comportato la limitazione della possibilità di esentare i piccoli impianti che consumano per uso proprio l'energia elettrica da essi prodotta a partire da fonti energetiche non rinnovabili che sono già state tassate. Per tale motivo la presidenza ha modificato le pertinenti disposizioni nel testo di compromesso. Di conseguenza, gli Stati membri saranno in grado di: a) esentare la produzione di energia elettrica per uso proprio quando i prodotti energetici a monte non sono prodotti energetici tassabili (eolico, solare, rifiuti, ecc.). In questo caso l'obiettivo è quello di evitare un inutile onere a valle per i produttori non professionali o i produttori di piccolissime dimensioni e di incentivare lo sviluppo di tali impianti; b) esentare l'energia elettrica prodotta a partire da prodotti energetici che sono già stati tassati a norma della direttiva. Questa possibilità si applica ai casi in cui l'energia elettrica utilizzata nei processi industriali è generata dal fabbricante per uso proprio, ad esempio a partire dal gas naturale.
16. Dopo aver esaminato le richieste di alcune delegazioni, la presidenza ha deciso di escludere dall'ambito di applicazione della direttiva tutti i rifiuti utilizzati per il riscaldamento. Un onere supplementare sotto forma di accisa potrebbe comportare un aumento dei prezzi dei servizi forniti dalle imprese che raccolgono i rifiuti e li smaltiscono. Di conseguenza, potrebbe verificarsi un aumento dei casi di autoincenerimento dei rifiuti da parte di singoli soggetti, il che, in assenza di infrastrutture adeguate, potrebbe portare a un maggiore inquinamento dell'atmosfera con gas nocivi o alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa dell'aumento delle esportazioni di rifiuti verso paesi terzi. Mantenere l'esclusione dei rifiuti dall'ambito di applicazione del progetto DTE è pertanto giustificato, secondo la presidenza.

17. Nel testo di compromesso sono state apportate alcune modifiche al fine di garantire la certezza del diritto e allineare la futura DTE ad altri atti legislativi pertinenti. In particolare, in caso di future modifiche dell'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva sulle energie rinnovabili, RED II), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato III della futura DTE al fine di allinearla alla versione riveduta della RED II. Le modifiche richieste sono state apportate anche all'elenco delle materie prime per la produzione di "biocarburanti avanzati, bioliquidi e biogas" (allegato III del testo di compromesso della DTE).
18. Inoltre, al fine di allineare la tabella di conversione del potere calorifico netto (allegato II del testo di compromesso della DTE) alla nomenclatura combinata (NC), la presidenza ha aggiornato le descrizioni contenute nella colonna relativa al nome del prodotto, nonché alcuni codici NC.
19. In una versione precedente del testo di compromesso era stato stabilito che il Consiglio potesse adottare atti di esecuzione per modificare la categoria di qualsiasi prodotto energetico nel caso in cui la categoria non fosse coerente con le prestazioni ambientali. Tuttavia, nel corso della discussione è stato sottolineato che, ai sensi del TFUE, l'atto di base non può di norma essere modificato da un atto di esecuzione. La modifica della categoria dei prodotti energetici potrebbe essere considerata un elemento essenziale della proposta DTE. È emerso che un'opzione giuridicamente praticabile sarebbe quella di trasformare il conferimento di potere in una clausola di riesame e la presidenza ha riveduto il testo di compromesso in tal senso.
20. I considerando sono stati ulteriormente adeguati a fini di coerenza con il dispositivo della proposta DTE.
21. Le delegazioni hanno ribadito le loro posizioni ben note su alcune altre questioni. Ciononostante, la presidenza non ha riaperto le discussioni su tali questioni, in quanto ritiene che siano state trattate approfonditamente negli scorsi anni e che il testo rappresenti un compromesso delicato.

IV. POSSIBILE VIA DA SEGUIRE

22. Secondo la presidenza, lo stato di avanzamento dei negoziati rappresenta un delicato equilibrio tra le diverse posizioni delle delegazioni, tenendo conto anche dell'aspetto della competitività recentemente evidenziato da molte delegazioni. Tutte le questioni della proposta DTE sono state discusse approfonditamente sin dall'inizio dei negoziati e le posizioni delle delegazioni sono generalmente note, nonostante alcune evoluzioni.
23. Saranno tuttavia necessari ulteriori lavori per conciliare le posizioni delle delegazioni. La presidenza riconosce altresì che sono necessari alcuni adeguamenti tecnici e un controllo giuridico del testo di compromesso. Rileva inoltre che le delegazioni sono determinate a proseguire i lavori sulla base dei progressi compiuti finora.

V. CONCLUSIONE

24. In tale contesto, la presidenza polacca invita il Consiglio a prendere atto della presente relazione, al fine di portare avanti i negoziati sulla base dei progressi compiuti finora.
